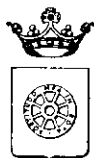


Rev
n. 8949
del 26 9.84



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 11879/1717 protocollo
N. 423/1983 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. **CO.E.C.I. S.r.l. (CF. 00227360450)**
per essere autorizzato a **VARIANTE al progetto per lavori di costruzione fabbricato**
ad uso abitazione ubicato in via **Piave loc. Stadio.**

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data **22/6/1984 n° 27;**

la licenza di costruzione del **16/12/1983 n° 423;**

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e **28/1/77 n° 10;**

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento edilizio comunale;

il pagamento 1^ rata oneri di cui alla legge 28/1/77 n° 10 e fidejussio
ne di lire 8.393.630 emessa dalla Soc. Reale Mutua Ass.ni n° 310 a ga-
ranzia successive rate;

l'autorizzazione Genio Civile L.64/74 - 88/72 n° 702 SN del 17/12/83
1012 CA;

C O N C E D E
~~XXXXXXXXXX~~

il sig. **CO.E.C.I. S.r.l. con sede in Avenza - Via Sforza, 1 -**

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-
zia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 17 agosto 1977 n. 64 i lavori oggetto della presente autorizzazione non necessitano della approvazione della Regione e della Provincia di Carrara. Le competenze attribuite ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li **10 Settembre 1984**

R I L A S C I O — Carrara li —

S C A D E N Z A — Carrara li —

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

V. M. M.

Spall

Consegnata da

a mano di

[Signature]

il

26.9.84

